



**REGOLAMENTO CONGRESSUALE
PER LO SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO PROVINCIALE
E DEI CONGRESSI DI CIRCOLO
DEL PARTITO DEMOCRATICO ISONTINO**

Approvato dall'Assemblea provinciale il 15 settembre 2017

*Redatto a norma dell'art.1, comma 2 delREGOLAMENTO PER I CONGRESSI PROVINCIALI E DI CIRCOLO
DEL PARTITO DEMOCRATICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA approvato dalla Direzione Regionale
del 28 agosto 2017, il quale costituisce delibera-quadro di riferimento.*

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1 Convocazione e tempi della fase congressuale

1. A seguito del Congresso Nazionale del 30 aprile 2017, tenuto conto della previsione statutaria che prescrive lo svolgimento dei Congressi territoriali entro sei mesi dallo svolgimento del Congresso nazionale, è aperta la fase congressuale per il rinnovo della Segreteria e dell'Assemblea provinciale e delle Segreterie e Direttivi dei Circoli territoriali.
2. Le assemblee di circolo devono svolgersi tra il 12 e il 22 ottobre 2017.
3. La fase congressuale dovrà concludersi entro il 29 ottobre 2017 con la prima seduta della nuova Assemblea provinciale.

Art. 2 Dibattito politico programmatico

1. La fase congressuale costituisce occasione di dibattito ed elaborazione politico-programmatica, in coerenza con gli impegni assunti dalla Direzione regionale e dalla Segreteria nazionale per lo svolgimento di una Conferenza programmatica nel corso dell'autunno 2017.
2. Durante le Assemblee di circolo, possono essere presentati e discussi documenti e ordini del giorno di carattere politico programmatico su tematiche di interesse locale, regionale e nazionale.
3. Documenti e ordini del giorno approvati sono allegati al verbale e sono inoltrati alla Commissione provinciale e alla Segreteria provinciale affinché costituiscano parte del percorso programmatico regionale e ne sia data diffusione presso gli altri Circoli.

Art. 3 Elettorato attivo e passivo.

1. La fase congressuale per l'elezione del/la Segretario/a e del Direttivo di circolo, dei componenti l'Assemblea provinciale e del/la Segretario/a provinciale è aperta agli iscritti e iscritte al Partito Democratico dei rispettivi ambiti territoriali.
2. L'elettorato attivo è riconosciuto a tutti gli iscritti e iscritte certificati all'Anagrafe 2016, che rinnovino l'iscrizione entro l'apertura delle assemblee congressuali a livello di circolo, nonché ai nuovi iscritti e iscritte che abbiano formalizzato l'iscrizione entro il 25 settembre 2017.

3. La Commissione Provinciale per il Congresso, entro il 30 settembre 2017, certifica e trasmette l'elenco degli iscritti e iscritte certificati per ogni riunione di circolo.
4. L'elettorato passivo è riconosciuto a tutti gli iscritti e iscritte che abbiano aderito o rinnovato l'adesione 2017 al momento dell'accettazione della candidatura.

Art. 4. Commissione Provinciale per il Congresso

1. La Commissione provinciale elettorale, in collaborazione con il Segretario Provinciale, sovrintende alle operazioni elettorali a livello provinciale e di circolo. La Commissione ha il compito di garantire che la procedura di elezione, ai vari livelli, si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dallo Statuto, dal regolamento nazionale e dal regolamento regionale, a tutte le mozioni politiche.
2. La sede della Commissione è presso la sede provinciale.
3. La Commissione Provinciale per il Congresso è formata, nel rispetto della parità di genere, da 5 componenti ed è eletta dall'Assemblea Provinciale, con voto favorevole di 2/3 dei votanti, entro il 16 settembre 2017. Possono essere riconfermate in carica le commissioni provinciali nominate per lo svolgimento del congresso nazionale.
4. I componenti delle Commissioni provinciali non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a segretario provinciale e all'assemblea provinciale. Possono invece candidarsi e sottoscrivere candidature a livello di Circolo.
5. I componenti delle Commissioni provinciali e di quella regionale fanno parte automaticamente, senza diritto di voto, dell'Assemblea Provinciale.
6. La componente eletta della Commissione Provinciale è inoltre integrata da un rappresentante per ciascun candidato alla carica di Segretario provinciale.

Art. 5. Compiti della Commissione Provinciale per il Congresso

1. La Commissione Provinciale individua le modalità di massima divulgazione e conoscenza di tutti gli adempimenti elettorali e delle modalità di voto.
2. La Commissione Provinciale, sentito il Segretario Provinciale, predispone tutta la normativa operativa, la modulistica ed il materiale elettorale. La modulistica per la raccolta delle candidature a Segretario/a provinciale e componente dell'Assemblea provinciale dev'essere predisposta entro sabato 23 settembre.
3. La Commissione Provinciale provvede alla certificazione degli iscritti 2017, sulla scorta dell'Anagrafe 2016 e delle nuove iscrizioni pervenute nei termini sopra indicati.
4. La Commissione Provinciale provvede a verificare lo stato dell'iscrizione dei candidati alla carica di Segretario provinciale e/o componente dell'Assemblea provinciale ai sensi dell'art.2, comma 4 in materia di diritto all'elettorato passivo.
5. La Commissione Provinciale approva, entro il 29 settembre, il calendario delle riunioni di circolo al fine di favorire la partecipazione alle stesse dei candidati/e alla carica di Segretario provinciale.
6. La Commissione Provinciale nomina un garante per ogni riunione di circolo.

TITOLO II

Elezione del Segretario/a e dell'Assemblea provinciale

Art. 6 Composizione dell'Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale è composta da 80 componenti eletti.
2. L'elezione dei e delle componenti dell'Assemblea provinciale viene determinata sulla base di liste di collegio collegate al candidato/a Segretario/a.
3. La componente eletta dell'Assemblea provinciale è inoltre integrata dai seguenti membri di diritto (senza di diritto di voto):
 - il Segretario dell'organizzazione giovanile provinciale;

- i parlamentari e gli eletti a cariche istituzionali regionali del Partito Democratico iscritti ai circoli della rispettiva provincia;
- i componenti dell'Assemblea nazionale e dell'Assemblea regionale del Partito Democratico iscritti ai circoli della rispettiva provincia;
- i Sindaci iscritti al Partito Democratico;
- i Segretari di Circolo;
- i membri della Segreteria provinciale e della Direzione provinciale, qualora costituita;
- il coordinatore del Coordinamento degli sloveni.

Art. 7 Ripartizione provinciale dei seggi dell'Assemblea provinciale

1. La Commissione Provinciale, entro il 25 settembre 2017, determina la ripartizione territoriale dei componenti elettivi dell'Assemblea provinciale, definendo il numero dei seggi spettanti a ciascun collegio/circolo.
2. La ripartizione dei seggi è effettuata secondo le modalità già prefissate per il Congresso Nazionale per la fase delle convenzioni, sulla base dell'Anagrafe degli iscritti 2016.

Art. 8 Modalità di presentazione delle liste dei candidati a componenti dell'Assemblea provinciale

1. In ciascun collegio/circolo, a ciascun candidato/a alla Segreteria, possono essere collegate una o più liste. La composizione di ogni lista deve rispettare il principio dell'alternanza di genere. Non si può essere candidati in più di un collegio/circolo.
2. Ciascuna lista può prevedere da un minimo di 1 candidato/a fino a un numero di candidati/e pari ai seggi assegnati al collegio/circolo per l'assemblea provinciale.
3. Esaurite le verifiche di cui ai commi precedenti, la Commissione provinciale predispone 2 modelli di scheda per le votazioni in ciascun circolo del: a) Segretario/a e Assemblea provinciale; b) Segretario/a e Direttivo di circolo.
4. I risultati delle votazioni saranno registrati su apposito verbale predisposto dalla Commissione provinciale.

Art. 9 Modalità e termini di presentazione della candidatura a Segretario/a Provinciale e a componente dell'Assemblea provinciale

1. Le candidature alla carica di Segretario/a Provinciale, unitamente al programma del candidato/a, e alla/e lista/e collegata/e, vengono depositate presso la Commissione provinciale entro il 2 ottobre 2017.
2. La candidatura a Segretario Provinciale dovrà essere accompagnata dalle sottoscrizioni di un numero di iscritti, secondo quanto certificato nell'Anagrafe 2016, non inferiore al 3% (29 iscritti) e non superiore al 5% (47 iscritti).
3. L'ordine delle candidature sarà assunto per sorteggio, quale ordine di identificazione nel corso di tutte le fasi elettorali.
4. La Commissione provinciale cura la pubblicazione del programma presentato e assicura a tutte le candidature eguale dignità e piena parità di diritti.

TITOLO III

Elezione del Segretario/a e del Direttivo di Circolo

Art. 10 Composizione dei direttivi dei Circoli

1. Il numero dei componenti elettivi del Direttivo del Circolo è stabilito dall'Assemblea di Circolo.
2. Per i circoli con numero di iscritti e iscritte inferiori a 10, il Direttivo è composto dal Segretario/a e da un vicesegretario/a nominato dal Segretario/a di Circolo.

Art. 11 Modalità e termini di presentazione delle candidature a Segretario/a e ai Direttivi di circolo

1. La presentazione delle candidature a Segretario/a e ai Direttivi di Circolo avviene entro la mezz'ora successiva all'inizio del Congresso di Circolo.
2. Per concorrere all'incarico di Segretario/a di circolo è sufficiente l'autocandidatura.
3. In ciascun circolo, a ciascun candidato/a alla Segreteria, può essere collegata una o più liste. La composizione di ogni lista deve rispettare il principio dell'alternanza di genere. Ciascuna lista può prevedere da un minimo di 1 candidato/a fino a un numero di candidati/e pari ai seggi assegnati al Direttivo.
4. Nessuno può essere candidato in più Circoli in più liste.
5. All'atto della presentazione, ciascuna lista, previa accettazione anche orale del collegamento da parte del candidato/a Segretario, indicherà a quale candidato/a è collegata.

TITOLO IV

Norme comuni a tutti i livelli territoriali

Art. 12 Svolgimento delle Assemblee di Circolo

1. Le Assemblee si svolgono in forma pubblica.
2. Nella convocazione va stabilito l'orario d'inizio dell'Assemblea, il termine per la presentazione delle candidature e l'orario d'inizio e chiusura delle votazioni.
3. Oltre alle operazioni di voto, le Assemblee devono comprendere un tempo dedicato al dibattito per affrontare ogni aspetto relativo all'attività del Partito Democratico sul territorio.
4. Ad inizio di seduta, l'Assemblea congressuale elegge un suo Presidente.
5. Il/La Presidente in apertura illustra ai presenti le modalità di svolgimento dell'Assemblea e i relativi compiti. Si provvede quindi alla formazione del seggio elettorale. Seguono la presentazione delle mozioni dei candidati segretari/e, delle liste ed il dibattito.

Art. 13 Operazioni di voto

1. Conclusa la discussione generale si passa alla votazione dei candidati/e e delle liste collegate. Le operazioni di voto, in ogni caso, non potranno avere inizio prima dell'illustrazione delle candidature.
2. È compito dell'assemblea stabilire l'orario di chiusura delle votazioni (eventualmente prolungando l'orario stabilito dalla convocazione al fine di garantire un adeguato tempo al dibattito generale); va assicurata, comunque, l'apertura del seggio per almeno 1 ora, dopo il termine del dibattito.
3. Le operazioni di spoglio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Vengono prima scrutinate le schede per l'elezione del Segretario/a e dell'Assemblea Provinciale; poi le schede per il Segretario/a e il Direttivo di circolo.
4. Viene quindi redatto il verbale, in duplice copia, che è immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale, unitamente alle schede di votazione, a eccezione di quelle utilizzate per l'elezione degli organi di Circolo, le quali devono tuttavia essere conservate per eventuali verifiche e controlli ad opera della Commissione provinciale.

Art. 14 Modalità di votazione

1. Si esprime il proprio voto tracciando un segno sulla lista collegata ad un candidato Segretario/a (provinciale o di Circolo), sul nome di uno dei candidati/e Segretario o su entrambe. Nel caso in cui il segno sia tracciato su più candidati segretario, su più liste o su un candidato segretario e una lista a lui non collegata, il voto è da considerarsi nullo. I voti espressi tracciando un segno solo sul nome del candidato/a Segretario vengono attribuiti anche alla lista ad esso collegata, nel caso di unica lista collegata. Qualora vi siano più liste collegate, è possibile esprimere la preferenza anche sulla lista. Qualora in

un circolo non sia presente una lista collegata al candidato/a Segretario provinciale e/o comunale il voto è considerato comunque valido.

2. Qualora, a livello di Circolo, non sia possibile predisporre in tempo utile schede prestampate con i nomi dei candidati/e Segretario e quelli delle liste collegate, si può esprimere il proprio voto:
 - scrivendo sulla scheda di votazione il nome della lista collegata ad un candidato/a Segretario; in questo caso viene attribuito un voto alla lista prescelta.
 - scrivendo sulla scheda di votazione sia il nome del candidato/a Segretario prescelto sia quello della lista ad esso collegata;
 - scrivendo solo il nome del candidato/a Segretario.

Art. 15 Sistema elettorale

1. Per l'assegnazione dei seggi del congresso provinciale si utilizza il metodo proporzionale "d'Hondt" secondo le procedure e i correttivi previsti dall'articolo 46 dello Statuto Nazionale¹.

TITOLO V

Proclamazione degli eletti e prima convocazione delle Assemblee

Art. 16 Proclamazione degli eletti a Segretario/a provinciale e componenti dell'Assemblea provinciale

1. terminate le operazioni di cui all'articolo 14, il/la Presidente della Commissione provinciale comunica i risultati del voto, proclama gli eletti/e all'Assemblea provinciale e proclama eletto alla carica di Segretario/a provinciale il candidato/a collegato alla maggioranza assoluta di delegati all'Assemblea provinciale.
2. I candidati/e ai diversi organi vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.
3. Qualora più candidati/e abbiano ottenuto lo stesso numero di seggi, l'Assemblea provinciale, nella seduta di insediamento, procede al ballottaggio a scrutinio segreto tra i suddetti candidati/e. Risulta eletto Segretario/a il candidato/a che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si ripete il ballottaggio.

Art. 17 Prima convocazione dell'Assemblea provinciale

1. Il/La Presidente della Commissione provinciale, sentito il neoeletto/a Segretario provinciale, convoca la prima riunione dell'Assemblea provinciale entro il 29 ottobre 2017.
2. Nella sua prima seduta l'Assemblea provinciale, sotto la presidenza provvisoria della Presidente o di altro/a componente della Commissione provinciale, elegge il/la Presidente dell'Assemblea provinciale.

Art. 18 Proclamazione degli eletti ed elette a Segretario/a di Circolo e componenti dei Direttivi di Circolo

¹ Estratto dall'Art.46 dello Statuto nazionale: "Terminati i Congressi di circolo, il riequilibrio proporzionale, al quale accedono le liste che hanno raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi su base provinciale, deve garantire la piena proporzionalità dei delegati eletti da ciascuna di queste liste con il rispettivo numero di voti validi riportati. Tale riequilibrio avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di delegati eletti nei circoli e la percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore delegato, mentre il numero di delegati delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuando i delegati da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti più alti percentuali nei singoli circoli. Il numero complessivo di delegati all'Assemblea provinciale può essere perciò determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare a ogni lista che abbia raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi un numero di delegati direttamente proporzionale ai voti ottenuti".

1. terminate le operazioni di cui all'articolo 14, il seggio elettorale procede ad attribuire i seggi del Direttivo del Circolo.
2. terminate le operazioni di attribuzione dei seggi, il/la Presidente del Seggio elettorale comunica i risultati del voto, proclama gli eletti/e al Direttivo del Circolo e proclama eletto/a alla carica di Segretario/a del Circolo la candidata/o collegato alla maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo di Circolo.
3. Qualora nessun candidato/a Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo, il Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, entro 15 giorni dallo svolgimento delle stesse, elegge il Segretario/a di Circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell'organismo. In caso di parità di voti, si ripete il ballottaggio.

TITOLO V

Garanzie congressuali

Art. 19 Le garanzie

1. La Commissione provinciale provvedono a disciplinare la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e, allo scopo di garantire pari opportunità tra essi, stabilisce le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
2. Sulla base di quanto previsto dalle norme di cui agli articoli che disciplinano la campagna elettorale, stabilite dalla commissione nazionale di Garanzia, a norma dell'art. 41 dello Statuto, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente, così come previsto al punto 3, lettera d del Codice Etico.

Art. 20 Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie

1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di circolo vanno rivolte alla Commissione Provinciale, che decide in prima istanza entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione Regionale, che decide in via definitiva entro le successive 24 ore.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto nazionale, ivi comprese quelle che disciplinano la competenza per materia delle Commissioni di Garanzia territorialmente competenti.

Art. 21 Norma di salvaguardia

1. I candidati si impegnano a riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle elezioni, come certificati dalla Commissione Provinciale e dalle Commissioni di Garanzia regionale e nazionale; a deferire, all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

Art. 22 Conservazione della documentazione congressuale

1. Presso la sede provinciale del Partito vengono conservati i verbali e le liste dei candidati all'Assemblea provinciale nonché tutta la documentazione concernente lo svolgimento dei Congressi. I circoli, se non hanno modo di conservare con cura la documentazione congressuale, possono depositarla presso la sede provinciale.

Art. 23 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nel Regolamento congressuale regionale approvato dalla Direzione regionale del 28 agosto 2017.